

COMMISSIONE II

AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO — AFFARI INTERNI
E DI CULTO — ENTI PUBBLICI

55.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 22 OTTOBRE 1975

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CARIGLIA

INDICE

	PAG.		PAG.
Disegno di legge (<i>Seguito della discussione e approvazione</i>):		FLAMIGNI	638
Modifiche alla legge 3 aprile 1958, n. 460, sullo stato giuridico e sul sistema di avanzamento a sottufficiale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (<i>Approvato dalla I Commissione permanente del Senato</i>) (3981)	638	LA PENNA, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	638
PRESIDENTE	638, 641, 643, 644, 645, 648	ZOLLA, <i>Relatore</i>	638
ALFANO	647	Proposta di legge (<i>Rinvio della discussione</i>):	
FLAMIGNI	639, 641, 642, 643	BOLDRIN ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 3, primo comma, e dell'articolo 4 della legge 10 ottobre 1974, n. 496, contenente disposizioni a favore di categorie del personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (4029)	639
MATTARELLI, <i>Relatore</i>	638, 644	PRESIDENTE	639
TRIVA	641, 644	ALFANO	639
ZAMBERLETTI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	641, 643, 645, 646	BOLDRIN, <i>Relatore</i>	639
Proposta di legge (<i>Seguito della discussione e approvazione</i>):		Votazione segreta:	
Senatori BARTOLOMEI ed altri: Provvidenze in favore dei superstiti dei caduti nell'adempimento del dovere appartenenti ai corpi di polizia (<i>Approvato dalla I Commissione permanente del Senato</i>) (3519)	638	PRESIDENTE	648
PRESIDENTE	638		
ALFANO	638		

La seduta comincia alle 9,45.

BOLDRIN, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

VI LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 OTTOBRE 1975

Discussione del disegno di legge: Modifiche alla legge 3 aprile 1958, n. 460, sullo stato giuridico e sul sistema di avanzamento a sottufficiale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato) (3981).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche alla legge 3 aprile 1958, n. 460, sullo stato giuridico e sul sistema di avanzamento a sottufficiale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza », già approvato dalla I Commissione del Senato nella seduta del 24 luglio 1975.

Come i colleghi ricordano, nella precedente seduta l'onorevole Mattarelli ha già svolto la relazione sul disegno di legge in discussione.

MATTARELLI, *Relatore*. Desidero aggiungere che ci è pervenuto il parere della I Commissione, favorevole a condizione che al secondo comma dell'articolo 1 sia soppresso il punto 3), e che conseguentemente siano modificati i successivi commi.

Mi pare che questa modifica suggerita dalla I Commissione accolga in parte un emendamento che è stato proposto, ma non ancora preso in considerazione, dal gruppo comunista.

Informo pertanto la Commissione che ho presentato alla presidenza degli emendamenti in conformità del parere della I Commissione.

PRESIDENTE. Per consentire ai colleghi di prendere visione degli emendamenti presentati dall'onorevole Mattarelli, ritengo si possa sospendere brevemente la discussione di questo provvedimento per riprenderla successivamente, nel corso di questa stessa seduta, dopo l'esaurimento degli altri punti all'ordine del giorno.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione della proposta di legge dei senatori Bartolomei ed altri: Provvidenze in favore dei superstiti dei caduti nell'adempimento del dovere appartenenti ai corpi di polizia (Approvata dalla I Commissione permanente del Senato) (3519).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Bartolo-

mei ed altri: « Provvidenze in favore dei superstiti dei caduti nell'adempimento del dovere appartenenti ai corpi di polizia », già approvata dalla I Commissione permanente del Senato nella seduta del 19 febbraio 1975.

Ha facoltà di parlare il relatore onorevole Zolla in relazione al parere espresso dalla Commissione bilancio sugli emendamenti approvati in linea di massima nella seduta dell'8 ottobre scorso.

ZOLLA, *Relatore*. Come i colleghi ricorderanno, il Comitato pareri della V Commissione bilancio non aveva espresso parere favorevole relativamente ad un emendamento presentato dall'onorevole Flamigni all'articolo 1 del provvedimento in esame. Noi, ritenendo che il Comitato pareri non avesse valutato a fondo la portata di questo emendamento, lo pregammo di approfondire maggiormente il suo esame, ed infatti questa mattina il Comitato ci ha fatto pervenire il suo parere favorevole accompagnato, però, da una raccomandazione che riguarda la sistematica legislativa del provvedimento al nostro esame al fine di non incorrere in possibili equivoci. A seguito di questo voto mi sono permesso di rivedere la formulazione degli articoli del testo pervenutoci dal Senato e di dare loro una diversa impostazione, proprio al fine di evitare i temuti equivoci. Ho presentato in tal senso una nuova formulazione dell'articolo che raccomando alla approvazione della Commissione.

FLAMIGNI. Siamo d'accordo sulla articolazione del relatore, che in definitiva risolve anche il problema che era stato posto dalla V Commissione bilancio.

ALFANO. Anche il gruppo MSI-destra nazionale si dichiara d'accordo sulla articolazione proposta dal relatore.

LA PENNA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Anche il Governo è d'accordo sul testo presentato al relatore.

PRESIDENTE. Ricordo che nella seduta dell'8 ottobre erano stati approvati in linea di massima alcuni emendamenti, con evidenti riflessi di natura finanziaria, che sono stati quindi inviati alla Commissione bilancio per il parere di competenza. Il relatore Zolla ha quindi predisposto una nuova formulazione dell'articolato che tiene conto delle esigenze progettate dalla Commissione bilancio, e sul quale mi sembra

che esiste un'ampio consenso. Passiamo, quindi, all'esame dell'articolato presentato dal relatore che è interamente sostitutivo di quello della proposta di legge. Poiché alla nuova formulazione degli articoli non sono stati presentati emendamenti li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 1.

La decorrenza dell'aumento della misura della speciale elargizione a favore delle famiglie degli appartenenti alle forze di polizia, vittime del dovere, di cui all'articolo 3 della legge 27 ottobre 1973, n. 629 è fissata al 1° gennaio 1973.

(È approvato).

ART. 2.

La medesima elargizione prevista dal precedente articolo è elevata a lire 50.000.000 a partire dal 1° gennaio 1975.

(È approvato).

ART. 3.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1 miliardo annuo, si fa fronte, per gli anni finanziari 1975 e 1976, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Il provvedimento sarà votato a scrutinio segreto nel suo complesso al termine della seduta.

Rinvio della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Boldrin ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 3, primo comma, e dell'articolo 4 della legge 10 ottobre 1974, n. 496, contenente disposizioni a favore di categorie del personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (4029).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Boldrin, Mattarelli, Zol-

la, Belluscio, Balzamo, Alfano e Tantalo: « Interpretazione autentica dell'articolo 3, primo comma, e dell'articolo 4 della legge 10 ottobre 1974, n. 496, contenente disposizioni a favore di categorie del personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ».

Il relatore, onorevole Boldrin, ha facilità di svolgere la relazione.

BOLDRIN, *Relatore*. Signor presidente, devo far presente che non è pervenuto il parere della I Commissione affari costituzionali, che è a mio avviso molto importante. Chiedo pertanto un rinvio della discussione.

ALFANO. È vero che non è pervenuto il parere della I Commissione, tuttavia desideriamo conoscere l'opinione del sottosegretario Zamberletti, sul provvedimento.

PRESIDENTE. Solleciterò i presidenti della I e della V Commissione perché il parere richiesto venga espresso entro la prossima settimana.

Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che la discussione è rinviata alla prossima settimana.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione del disegno di legge: Modifiche alla legge 3 aprile 1958, n. 460, sullo stato giuridico e sul sistema di avanzamento a sottufficiale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato) (3981).

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame del disegno di legge n. 3981. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

FLAMIGNI. Vorrei fare un breve intervento prima di entrare nel merito dell'articolato. Vi è innanzi tutto l'esigenza, di fronte al forte sviluppo della criminalità, di potenziare quanto più possibile la specializzazione dei corpi di polizia, in modo particolare della pubblica sicurezza; noi lamentiamo quindi un forte ritardo nell'attività delle scuole di polizia; vogliamo richiamare l'attenzione del Governo sull'impegno, che del resto il Governo si era già assunto, di operare in questa direzione.

I provvedimenti presentati al nostro esame, da un po' di tempo a questa parte sono provvedimenti che hanno un carattere del tutto parziale, settoriale, che affrontano problemi di piccole categorie, o anche di grandi categorie ma in senso puramente settoriale, mentre non vediamo affatto il Governo impegnato nell'affrontare i problemi di fondo del corpo delle guardie di pubblica sicurezza; né lo vediamo impegnato a realizzare quel riordinamento di fondo del corpo di cui si è anche parlato, mi sembra, in un accordo di vertice della maggioranza ancora prima delle elezioni amministrative dello scorso giugno. Noi abbiamo presentato in merito una proposta di legge, ed una analoga è stata presentata dal gruppo socialista, ma siamo dell'avviso che pure il Governo dovrebbe presentare un disegno di legge organico e che non sia possibile risolvere i problemi della pubblica sicurezza prescindendo da una discussione di carattere globale.

Diciamo questo per sottolineare la nostra intenzione di opporci, d'ora in avanti, all'eventuale discussione di provvedimenti settoriali, parziali, prescindendo da un esame generale dei problemi della pubblica sicurezza. Vogliamo cioè affrontare i problemi di fondo, quelli relativi alla specializzazione, alla qualificazione, ad un migliore sistema di reclutamento, al miglioramento dei servizi, al coordinamento fra i vari corpi di polizia.

Poco fa, durante la discussione in sede referente, abbiamo dato parere favorevole per quanto riguarda la legge sulla droga, ma voglio ora mettere in evidenza come in quella legge non si faccia alcuna menzione del necessario miglioramento dei corpi di polizia per condurre proficuamente la lotta contro i trafficanti. Certo con la legge testé esaminata si fa un passo avanti nella legislazione attuale, ma se oggi siamo convinti che nella lotta contro la droga sia necessario prima di tutto colpire i trafficanti, dobbiamo anche interessarci degli strumenti a nostra disposizione, che finora si sono dimostrati inadeguati. Noi non disponiamo infatti di un corpo specializzato anti-droga, di un corpo che sia in grado di combattere contro la mafia, contro quanti investono ingenti capitoli in questo campo: è necessario dunque un netto cambiamento di criterio.

Esiste attualmente un grosso problema di coordinamento in quanto vi sono ben tre servizi anti-droga che si intralciano e si

fanno concorrenza l'un l'altro; uno solo di questi tre dovrebbe essere incaricato a specializzarsi ed a impegnarsi a fondo nella lotta contro gli stupefacenti. E quello che accade per gli stupefacenti accade anche per altri gravi problemi, come quello del contrabbando delle armi, la difesa del patrimonio artistico, il recupero dei reperti archeologici e delle opere d'arte trafugate.

Mi risulta fra l'altro che, in relazione alla delega per il nuovo codice di procedura penale, il Ministero di grazia e giustizia abbia approntato una proposta in merito al servizio di polizia giudiziaria. Anche questo depone a favore della necessità ed urgenza di affrontare il grave problema del riordinamento. È necessario che il Governo si renda conto di ciò, altrimenti non so quali altre prove il paese si troverà a dover affrontare, visto che tutto resta come prima nel campo dei servizi di polizia mentre la criminalità cresce in misura spaventosa. Da statistiche in merito risulta infatti che il 79 per cento dei reati accertati durante lo scorso anno risulta attribuito ad ignoti: si tratta della percentuale più alta tra tutti i paesi d'Europa e non è certo un dato che ci fa onore.

Desidero inoltre, onorevole sottosegretario, richiamare la sua attenzione su un fatto increscioso che si è verificato in merito al provvedimento in esame. Mi risulta che sia stato inviato un fonogramma a tutte le questure in cui si afferma che la legge in questione è bloccata per responsabilità dei parlamentari comunisti. Le faccio un esempio: il comandante del gruppo di Lecce ha detto espressamente, parlando ad un gruppo di appuntati, che la legge per la ricostruzione della carriera degli appuntati non è stata approvata perché i comunisti si sono opposti. A parte il fatto che non è stata presentata alcuna proposta di legge relativa alla ricostruzione della carriera degli appuntati, ma si tratta solo di variare le modalità della promozione al grado di vicebrigadiere, mi sembra che la cosa sia degna di rilievo. E un discorso analogo a quello di Lecce è stato fatto dal colonnello che comanda il raggruppamento di Napoli ai suoi subalterni.

Il provvedimento al nostro esame è stato approvato dai nostri colleghi del Senato all'unanimità; questo non sta avvenendo alla Camera, ma noi crediamo che compito del Parlamento non sia quello di approvare *sic et simpliciter* i disegni di legge presentati dal Governo bensì di dare un suo apporto

costruttivo: pensiamo dunque di fare opera positiva presentando delle modifiche migliorative. Ogni volta che ciò avviene ci troviamo però a dover subire una campagna denigratoria nei confronti dei parlamentari comunisti ed oggi chiediamo dunque al Governo un'inchiesta che faccia luce su questa situazione. Non ci basta che il sottosegretario si limiti a negare quanto ho appena affermato, poiché di fronte al ripetersi in varie parti d'Italia di episodi come quelli che ho citato non resta che riconoscere l'esistenza di un atteggiamento anticomunista negli stessi organi centrali.

TRIVA. Prima di entrare nel merito degli emendamenti che sono stati presentati, desidero sottoporre all'attenzione della Commissione e del Governo la logica portante di questo provvedimento, che non consente ad alcuno degli interessati o dei potenziali interessati il più piccolo margine di certezza del diritto.

Tutte le norme che attengono al conferimento dei posti, sia per concorso sia per esame di idoneità sia per anzianità congiunta al merito, sono subordinate al possesso di requisiti oggettivi (come l'anzianità di servizio nel grado o il non aver subito provvedimenti di carattere disciplinare). Ma per avere il diritto di accedere al concorso viene chiamato ad esprimere un giudizio sui requisiti fisici, morali, di carattere intellettuale, di cultura e professionali per un buon adempimento delle funzioni del nuovo grado la commissione di avanzamento prevista dall'articolo 112 della legge n. 460 del 1958 composta dai massimi rappresentanti del corpo di polizia, che non è sorretta da alcun criterio oggettivo di valutazione. Inoltre il giudizio che esprime tale commissione sulla possibilità di partecipare ad un concorso, non di vincerlo, non deve neppure essere motivato. Pertanto vi è un meccanismo di sbarramento che non consente agli agenti o agli aspiranti al grado di vicebrigadiere (anche se hanno requisiti di anzianità e di nessuna punizione) di essere sicuri di essere considerati idonei a partecipare ad un concorso.

Siamo in una situazione in cui non esiste certezza di valutazione obiettiva, in cui non vi sono criteri obiettivi di valutazione.

È una questione pregiudiziale che devo sollevare e vorrei sentire al riguardo il parere del Governo e del presidente della Commissione, perché è una questione che

attiene ai diritti soggettivi dell'individuo e degli appartenenti allo Stato.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

ZAMBERLETTI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. L'onorevole Flamigni ha sollevato un problema di fondo, facendolo seguire da una dichiarazione di preoccupazione in relazione alla ventilata notizia di fonogrammi che mettevano in evidenza l'atteggiamento del gruppo comunista nei confronti di questo provvedimento. Anche se mi riservo di controllare la questione, devo smentire questa voce perché è priva di fondamento. Può darsi che negli ambienti dei comitati di rappresentanza vi sia stata qualche sollecitazione al Parlamento o una certa irritazione perché il Parlamento procede lentamente...

FLAMIGNI. Questa è una conferma, perché sappiamo che cosa sono questi comitati di rappresentanza!

ZAMBERLETTI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Sono comitati che sollecitano il Parlamento a risolvere certe questioni, ma non questo o quel gruppo politico.

FLAMIGNI. Tutto questo è cominciato prima della discussione di questo provvedimento.

ZAMBERLETTI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. No, escludo qualsiasi azione dell'amministrazione che possa mettere in evidenza l'atteggiamento dei gruppi parlamentari, e questo per due ragioni: perché non è avvenuto e perché nella fattispecie non avrebbe senso. Mi riprometto di indagare, ma so che una cosa del genere non è avvenuta.

Per quanto riguarda le osservazioni di carattere generale sulla riorganizzazione dei servizi di polizia, il Governo, in sede di verifica e di incontri con i rappresentanti della categoria, aveva già espresso un piano ed un orientamento. La commissione che ho avuto l'onore di presiedere al Ministero dell'interno ha elaborato proposte precise ed articolate di riorganizzazione dei servizi di polizia, e non soltanto del corpo delle guardie di pubblica sicurezza. Ha esaminato anche il coordinamento tra le varie forze di polizia in Italia. Tuttavia questa proposta,

prima di giungere in Parlamento, ha bisogno del vaglio del Governo e di una verifica, perché coinvolge anche altre forze che non sono direttamente dipendenti del Ministero dell'interno in via gerarchica, ma lo sono in via funzionale, come l'arma dei carabinieri, il corpo delle guardie di finanza e le capitanerie di porto, in cui si articolano i servizi di polizia nel territorio nazionale.

Questo lavoro di verifica che il Ministero dell'interno deve fare con altri ministeri ci ha portato ad una perdita di tempo. Ma, onorevole Flamigni, la delicatezza della materia, per i problemi che riguardano la pubblica sicurezza ed anche il coordinamento tra le varie forze di polizia, è tale per cui la riorganizzazione dei servizi di polizia non può prescindere dalla preoccupazione di avere carenze nell'efficienza. Possiamo dare per scontata una caduta di efficienza nelle fasi di passaggio in altri settori, ma non possiamo farlo in un settore dal quale dipende la sicurezza dello Stato e delle istituzioni, oltre che la sicurezza personale dei cittadini. Si può comprendere, quindi, la prudenza con cui ci si muove.

Quanto alle osservazioni fatte dall'onorevole Flamigni sul problema della droga, desidero ricordare che in sede di comitato ristretto delle Commissioni riunite che esaminano il provvedimento io feci presente l'orientamento del Governo, che invitava il Parlamento a precisare meglio i compiti dei singoli corpi di polizia, demandando alla guardia di finanza una responsabilità precisa, tenendo conto del minor onere che la guardia di finanza dovrà sostenere in relazione al contrabbando di tabacco per la abolizione del monopolio. L'onorevole Flamigni saprà dai suoi colleghi che la Commissione accolse questo mio invito preciso e pressante rivolto a nome del Governo con un certo scetticismo, lasciando nella legge una situazione indefinita, non ben chiarita, cosa che il Governo pregava di non fare proprio per evitare doppioni nelle indagini, con grave danno dell'azione in questo settore. Tutti i gruppi politici hanno chiesto che si soprassedesse ad una chiarificazione di questa materia, rimandandola a tempi successivi.

Per quanto riguarda l'orientamento di questo disegno di legge, noi, pur avendo diverse valutazioni sulla riorganizzazione, cerchiamo di portare avanti una linea di condotta che non sia in contrasto né con

il punto di vista espresso dal Governo né con quello espresso dalla minoranza.

In sostanza questo disegno di legge modifica il vecchio criterio che vedeva la carriera di un sottufficiale completamente legata da quella di un militare di truppa, il quale a sua volta aveva come unica possibilità di sbocco il grado di appuntato, ritenendo come eccezione (il numero dei posti era solo di un decimo, tenuto conto del grande numero degli appuntati) l'arrivo al grado di sottufficiale. Si cerca, cioè, di dare ad ogni guardia del corpo di pubblica sicurezza una concreta possibilità di finire la propria carriera come sottufficiale.

L'orientamento finora seguito è stato cambiato nel senso di dare un giusto peso alle capacità individuali evitando nello stesso tempo la separazione tra ufficiali, sottufficiali e guardie. L'aver riservato il 50 per cento dei posti agli appuntati perché diventino sottufficiali ha consentito di modificare sostanzialmente il criterio di avanzamento che si era usato fino ad oggi.

All'onorevole Triva vorrei dire che le disposizioni di cui alla legge n. 460 del 1958 non riguardano soltanto il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ma anche tutti gli altri corpi di polizia. Se poi noi andiamo a leggere il primo capoverso dell'articolo 75, ci accorgiamo che nella prassi esso è diventato l'esplicazione degli orientamenti che sono alla base delle formulazioni delle note di qualifica, di cui al secondo comma dello stesso articolo 75. Si tratta di note che valgono non soltanto per quanto riguarda il criterio della scelta per anzianità ma anche per quanto riguarda l'accesso agli esami. Del resto, questo criterio vale per tutti i tipi di impiego pubblico. In realtà non si tratta di una valutazione soggettiva e non sottoposta ad una verifica da parte dell'interessato, ma si tratta di un criterio che consente nel caso di promozioni per anzianità (che diventano una grande percentuale) di tener conto dell'importante, pesante e spesso assai difficile servizio attivo di polizia svolto da molte guardie e da molti appuntati.

FLAMIGNI. Anche per l'avanzamento per anzianità scatta il meccanismo dell'articolo 112 per il giudizio di idoneità, il quale è formulato dalla commissione di avanzamento, e questa deve registrare il possesso dei requisiti di cui all'articolo 75. Praticamente la commissione prevista all'articolo 112 si richiama a quanto previsto da-

gli articoli 77, 78, 79 ed 87 che coinvolgono tutti i sistemi di avanzamento. In pratica, tutti questi conferimenti di grado sono a scelta.

ZAMBERLETTI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Non è così.

FLAMIGNI. Rimane la libertà di scelta da parte della commissione di avanzamento, la quale non ha alcun criterio di valutazione.

ZAMBERLETTI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Fino ad oggi è invalso il criterio di mantenere una situazione di separazione tra guardie di pubblica sicurezza e sottufficiali. Nello stesso tempo, però, si è tenuto conto delle note di qualifica e particolarmente per quanto riguarda l'anzianità, si è precisato che esse non devono essere inferiori alla media, cioè che esse devono mettere in evidenza un comportamento medio della guardia.

La richiesta avanzata dalla commissione di rappresentanza del personale di ampliare il numero dei promossi per anzianità fa riferimento ad una preoccupazione legittima del personale. In sostanza, l'esame rischia di essere punitivo per un appuntato giunto ad una età non certo più « scolare » essendo stato impegnato lungamente nel servizio attivo. Paradossalmente l'esame rischia di premiare l'appuntato che ha avuto più tempo libero per dedicarsi ad una preparazione adeguata al superamento dell'esame e che, di conseguenza ha dedicato un minor tempo al servizio attivo. Ripeto, l'esame risulta molto più difficile per coloro i quali dovendo partecipare attivamente al servizio e pur avendo magari partecipato attivamente a qualche brillante azione di polizia, non sono in grado di superare l'esame.

Oggi, invece, si tenta di cambiare tale sistema per adeguarlo al tipo di presentazione di un personale che fa del servizio attivo e che non proviene direttamente dalla preparazione scolastica. Per queste ragioni abbiamo voluto mantenere i due decimi di anzianità anche laddove si era proposto che il restante 50 per cento dei posti fosse assegnato con un criterio di anzianità, tenuto anche conto delle difficoltà denunciate dagli appuntati che a 50 anni devono sostenere un esame per loro molto difficile anche perché molto impegnati nel servizio attivo.

Proprio in questo punto questo disegno di legge dà sufficienti garanzie di obiettività e di serietà nella valutazione dei meriti per la promozione a sottufficiale. Tenuto anche conto che l'articolo 75 fa riferimento alla prassi consolidata nei confronti della quale non sono pervenute proteste da parte del personale, raccomando l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura del primo articolo.

ART. 1.

L'articolo 76 della legge 3 aprile 1958, n. 460, è sostituito dal seguente:

« Il conferimento del grado di vicebrigadiere ha luogo:

1) per cinque decimi dei posti disponibili alla data del bando mediante concorso per esami, al quale possono partecipare gli appuntati e le guardie in possesso dei requisiti di cui agli articoli 78 e 79 ed a seguito di esito favorevole del corso di allievi sottufficiali;

2) per due decimi dei posti mediante esame di idoneità, al quale possono partecipare gli appuntati con almeno tre anni di anzianità di grado e in possesso degli altri requisiti previsti dall'articolo 87;

3) per due decimi dei posti mediante scrutinio a scelta degli appuntati in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 88-bis;

4) per un decimo dei posti mediante scrutinio ad anzianità congiunta al merito degli appuntati in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 88-ter.

I posti non coperti ai sensi del precedente numero 1) sono riportati in aumento proporzionalmente a quelli da conferire con i sistemi di cui ai numeri 2), 3) e 4); i posti non coperti ai sensi del numero 2) sono riportati in aumento in parti uguali a quelli da conferire a scelta o per anzianità congiunta al merito.

Le frazioni di posti eventualmente derivanti dalle ripartizioni effettuate ai sensi dei commi precedenti vengono computate per intero ed i posti attribuiti secondo il seguente ordine di preferenze: concorso per esami, esami di idoneità, scrutinio a scelta ».

VI LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 OTTOBRE 1975

L'onorevole Flamigni ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire al n. 2 la parola: « due » con l'altra: « cinque ».

Il relatore, onorevole Mattarelli, ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire al n. 2 la parola: « due » con l'altra: « tre ».

L'onorevole Mattarelli ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il n. 3.

L'onorevole Flamigni ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il n. 3.

L'onorevole Flamigni ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il n. 4.

L'onorevole Mattarelli ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire al n. 4 le parole: « un decimo » con le altre: « due decimi ».

L'onorevole Mattarelli ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire dalle parole « I posti non coperti » fino alle parole « congiunta al merito » con le seguenti:

« I posti non coperti ai sensi del precedente numero 1) sono riportati in aumento proporzionalmente a quelli da conferire con i sistemi di cui ai numeri 2) e 3); i posti non coperti ai sensi del numero 2) sono riportati in aumento a quelli da conferire per anzianità congiunta al merito ».

L'onorevole Mattarelli ha presentato il seguente emendamento:

All'ultimo periodo sopprimere le parole: « scrutinio a scelta ».

TRIVA. Le brevi parole che ora dirò sono destinate a trovare, se possibile, un punto di incontro con quanto ha dichiarato l'onorevole sottosegretario. Tutte le argomentazioni che egli ha portato avanti non hanno spostato di un millimetro un dato oggettivo. Lei, onorevole sottosegretario, non può non riconoscere che fra l'altro il Governo non dovrebbe neanche assumersi la

paternità dei comportamenti della commissione di avanzamento di cui all'articolo 112 perché in essa il Governo non è affatto rappresentato. La invito, pertanto, a non mettere lo « spolverino » su comportamenti di questo genere, perché è un meccanismo, questo, che non dico sia malevolmente o pervicacemente indirizzato a colpire questo o quello, ma semplicemente ci porta ad agire fuori dell'area della certezza del diritto. Tutti questi sono conferimenti a scelta, compreso quello degli ultimi due decimi.

Sarebbe stato molto più giusto che la Commissione di cui all'articolo 112 avesse avuto il compito di conferire il grado, tanto è ad essa che spetta giudicare se gli interessati possono oppure no partecipare al concorso, in base alle doti di moralità e qualità fisica — si badi bene — ed è anche significativo il metodo della votazione con voto in rapporto inverso al grado. Non si parla quindi di punteggio, ma semplicemente di idoneità o di non idoneità.

Onorevole Zamberletti siamo onesti, sapete bene che le cose stanno così, e siccome sapete anche che si tratta di una cosa ipocrita, non avete il coraggio di difenderla, e pretendete di contrabbandare criteri di obiettività laddove non c'è che arbitrio.

Se si vogliono accogliere le istanze provenienti dal personale, la strada c'è per introdurre qualche elemento di certezza; su 10 posti vacanti ce ne sono 8 che vanno attribuiti attraverso il meccanismo degli esami e della valutazione, mentre gli altri due decimi il Governo nella sua umanità, accogliendo le istanze dei vecchi agenti, ha voluto consentire che siano occupati da chi non ha demeritato. Noi potremmo in qualche modo migliorare la situazione non richiedendo il possesso dei requisiti di cui all'articolo 75, e demandando la formulazione del giudizio di idoneità alla Commissione di cui all'articolo 113, invece che a quella di cui all'articolo 112, obbligatoriamente chiamato in causa dal precedente richiamo all'articolo 75. In questo modo varrebbe il principio dell'anzianità congiunta al merito, e non quello della valutazione soggettiva del comandante del reparto.

PRESIDENTE. Qual è il parere del relatore sul primo emendamento Flamigni e Triva di cui è stata data lettura?

MATTARELLI, *Relatore*. Esprimo parere contrario a questo emendamento, ed invito

VI LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 OTTOBRE 1975

la Commissione ad accogliere quello da me formulato, perché siamo ancora in tema di provvedimenti parziali e settoriali che si collocano in una certa logica, per cui non possiamo per il momento introdurre innovazioni che potrebbero avere ripercussioni nocive per il settore.

ZAMBERLETTI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Flamigni.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento Mattarelli sostitutivo allo stesso n. 2 di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il n. 3 dell'articolo di cui gli onorevoli Mattarelli e Flamigni hanno chiesto la soppressione.

(*È respinto*).

Il n. 3 si intende pertanto soppresso.

Pongo in votazione il n. 4 di cui l'onorevole Flamigni ha chiesto la soppressione.

(*È approvato*).

L'emendamento Flamigni è pertanto respinto.

Pongo in votazione l'emendamento del relatore, onorevole Mattarelli, sostitutivo al n. 4 di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Mattarelli interamente sostitutivo del penultimo periodo di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'inciso all'ultimo periodo « scrutinio a scelta », di cui il relatore onorevole Mattarelli, ha chiesto la soppressione.

(*È respinto*).

L'emendamento soppressivo del relatore, onorevole Mattarelli si intende pertanto approvato.

Pongo in votazione l'articolo 1 nel suo complesso così come risulta dalle modifiche testé apportate.

(*È approvato*).

Poiché al successivo articolo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 2.

L'articolo 88 della legge 3 aprile 1958, n. 460, è sostituito dal seguente:

« L'esame di idoneità consiste in una prova scritta di carattere pratico attinente ai servizi di istituto, alla motorizzazione ed ai servizi tecnici, a scelta del candidato.

Ai candidati deve essere data comunicazione per la presentazione della prova scritta almeno quindici giorni prima di quello in cui detta prova avrà luogo.

Sono dichiarati idonei coloro i quali nella prova di esame conseguono una votazione non inferiore a trenta cinquantessimili.

A parità di voti ha la precedenza il più anziano in ruolo.

Il giudizio sulla idoneità e la formazione della graduatoria sono demandati ad una commissione giudicatrice composta ai sensi dell'articolo 113 ».

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

Dopo l'articolo 88 della legge 3 aprile 1958, n. 460, è inserito il seguente:

« ART. 88-bis. — Il numero degli appuntati da valutare per l'avanzamento a scelta al grado di vice brigadiere è determinato in misura pari ad otto volte i posti riservati alla scelta ai sensi dell'articolo 76.

Allo scrutinio sono ammessi, secondo l'ordine di ruolo, gli appuntati con almeno quattro anni di anzianità di grado ed in possesso dei requisiti di cui all'articolo 75, i quali, nel quinquennio che precede la data dello scrutinio non abbiano conseguito qualifiche inferiori a quello di « superiore alla media » e, nel biennio anteriore alla data predetta, non abbiano riportato punizione di rigore od altra più grave.

Il giudizio sull'avanzamento è espresso dalla Commissione di cui all'articolo 112 che, previa particolareggiata determinazione dei criteri di massima, compila la graduatoria di merito mediante l'attribuzione da parte di ogni componente, per ognuna delle seguenti categorie di titoli, di un pun-

VI LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 OTTOBRE 1975

leggio contenuto entro il limite indicato a fianco delle categorie stesse:

1) anzianità di servizio nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e nel grado rivestito: punti 30;

2) qualità fisiche, morali e di carattere: punti 30;

3) cultura generale e professionale: punti 20;

4) qualità professionali dimostrate durante la carriera: punti 40;

5) benemeritenze di servizio e di guerra: punti 30.

Le somme dei punti assegnati per ciascuna categoria di titoli sono divise per il numero dei votanti ed i relativi quozienti, calcolati al centesimo, sono sommati tra loro. Il totale così ottenuto è quindi diviso per cinque ed il quoziente, calcolato al centesimo, costituisce il punteggio di merito attribuito all'appuntato dalla Commissione per la formazione della graduatoria ».

Gli onorevoli Mattarelli e Flamigni hanno presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 3.

ZAMBERLETTI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3 di cui i deputati Mattarelli e Flamigni hanno chiesto la soppressione.

(È respinto).

L'articolo 3 si intende pertanto soppresso.

Do lettura del successivo articolo:

ART. 4.

Dopo l'articolo 88 della legge 3 aprile 1958, n. 460, è inserito il seguente:

« Art. 88-ter. — All'avanzamento ad anzianità congiunta al merito al grado di vice brigadiere sono ammessi gli appuntati con almeno cinque anni di anzianità di grado ed in possesso dei requisiti di cui all'articolo 75, i quali, nel quadriennio che precede la data dello scrutinio, non abbiano conseguito qualifiche inferiori a « nella media » e, nel biennio anteriore alla data predetta, non abbiano riportato punizione di rigore o altra più grave.

Il giudizio di idoneità è formulato dalla Commissione di avanzamento di cui all'articolo 112.

La promozione al grado di vice brigadiere è subordinata all'esito favorevole di

un corso di aggiornamento di durata non inferiore a tre mesi, da frequentare dopo il giudizio di idoneità di cui al comma precedente.

Le modalità per l'espletamento del corso di aggiornamento sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno.

Gli appuntati che abbiano frequentato, a seguito di scrutinio favorevole, per due volte con esito negativo il corso di aggiornamento non possono essere più scrutinati per la promozione ad anzianità congiunta al merito ».

L'onorevole Flamigni ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 4.

Tale emendamento risulta precluso dalle precedenti votazioni nel numero 4 dell'articolo 1.

L'onorevole Flamigni ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere le parole: « e in possesso dei requisiti di cui all'articolo 75 ».

Pongo in votazione l'inciso di cui l'onorevole Flamigni ha chiesto la soppressione.

(È approvato).

L'emendamento Flamigni si intende pertanto respinto.

L'onorevole Triva ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire le parole: « articolo 112 » *con le altre:* « articolo 113 ».

Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 4.

(È approvato).

Do lettura del successivo articolo.

ART. 5.

L'articolo 89 della legge 3 aprile 1958, n. 460, è sostituito dal seguente:

« Il Ministro, riconosciuta la regolarità dei procedimenti, approva con proprio decreto le graduatorie di merito di cui agli articoli 88 e 88-bis e l'elenco degli idonei, secondo l'ordine di ruolo, di cui all'articolo 88-ter.

La nomina conseguente all'esame di idoneità e le promozioni attribuite per scru-

linio a scelta e per scrutinio ad anzianità congiunta al merito sono conferite nell'ordine di graduatoria con decorrenza dalla data del decreto e, in ogni caso, non anteriore alla data del decreto di cui all'ultimo comma dell'articolo 86.

I vice brigadieri nominati ai sensi dell'articolo 86 precedono in ruolo i nominati per esame di idoneità i quali, a loro volta, precedono i promossi a scelta. Questi ultimi precedono nel ruolo i promossi per anzianità congiunta al merito ».

L'onorevole Flamigni ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 5.

Il relatore, onorevole Mattarelli, ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

« L'articolo 89 della legge 3 aprile 1958, n. 460 è sostituito dal seguente: »

Il ministro, riconosciuta la regolarità dei procedimenti approva, con proprio decreto, la graduatoria di merito di cui all'articolo 88 e l'elenco degli idonei, secondo l'ordine di ruolo, di cui all'articolo 88-bis.

La nomina conseguente all'esame di idoneità e la promozione attribuita per scrutinio ad anzianità congiunta al merito, sono conferite nell'ordine di graduatoria con decorrenza dalla data del decreto e, in ogni caso, non anteriore alla data del decreto di cui all'ultimo comma dell'articolo 86.

I vicebrigadieri nominati ai sensi dell'articolo 86, precedono in ruolo i nominati per esame di idoneità i quali, a loro volta, precedono i promossi per anzianità congiunta al merito ».

Pongo in votazione l'emendamento soppressivo Flamigni.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo del relatore, onorevole Mattarelli.

(È approvato).

ALFANO. Il gruppo MSI-destra nazionale non può non prendere atto con un certo compiacimento del fatto che il Governo, per iniziativa concertata dei ministri dell'interno e del tesoro, abbia proposto alcune modifiche sullo stato giuridico e sul sistema di avanzamento nella carriera, per la promozione a sottufficiale, delle guardie del Corpo

di pubblica sicurezza. Tuttavia tale compiacimento non è pieno, assoluto, euforico, né scevro da opportune ed ovvie considerazioni. Cioè non immune dallo spontaneo e giustificato rincrescimento che Governo, ministro competente e ministro interessato — il primo quale tutore dell'ordine pubblico ed il secondo quale custode del tesoro — si siano indotti soltanto oggi ad assumere l'iniziativa di modificare una legge che risale al lontano e remoto 3 aprile 1958. Una legge, cioè, quale è quella n. 460, che per ben 17 anni ha avuto il pregio di tenere in frigorifero le aspirazioni a progredire nella carriera delle benemerite guardie di pubblica sicurezza, indenni da demerito.

Una legge che ha contribuito non poco, se non molto, fino ad oggi, a disorientare gli eventuali aspiranti dall'abbracciare una così delicata, impegnativa e pericolosa attività, scoraggiare non pochi, tra quelli che avevano abbracciato detta carriera, dal percorrere tutto intero il calvario o la *via crucis*, giorno per giorno, fino al conseguimento della promozione.

Sicché è lecito ipotizzare che se precedenti governi e ministri avessero assunto l'iniziativa d'oggi almeno qualche decennio addietro, tanti bandi, tanti appelli lanciati dal Ministero dell'interno e protesi a reclutare nuove e fresche leve pur tra milioni di giovani disoccupati, non sarebbero restati deserti né inascoltati come è accaduto tanto spesso.

Così come non può non rilevarsi che anche questo provvedimento, come tanti altri, è parziale, frammentario e tardivo rispetto all'esigenza avvertita da tempo di procedere ad una ristrutturazione radicale e generale delle forze di polizia attraverso un organico provvedimento legislativo, oggi più che mai urgente in considerazione dell'allarmante situazione del nostro paese, determinata dal dilagare della criminalità e dal disagio avvertito a tutti i livelli dagli organi cui incombe l'ingrato compito di assicurare ordine ed incolumità ai cittadini, sicurezza e protezione contro le attività dei criminali, che hanno consolidato le loro bande in agguerrite formazioni.

Questa parte politica, quindi, si pronuncia favorevolmente per l'approvazione del disegno di legge, che non avrebbe esitato ad approvare anche se avesse comportato nuovi oneri finanziari.

Nel merito del provvedimento, la mia parte politica ritiene che la Commissione, chiamata ad esprimere il giudizio sull'avanzamento

VI LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 OTTOBRE 1975

zamento di cui all'articolo 112, dovrebbe disporre della particolareggiata determinazione dei criteri di massima che questo disegno avrebbe potuto e dovuto sancire preventivamente, senza lasciarli determinare di volta in volta dalla Commissione.

Parimenti io sono dell'avviso che il corso di aggiornamento da frequentare dopo il giudizio di idoneità, dovrebbe precedere e non seguire la prova di esame e di idoneità; né dovrebbe condizionare ancora, pur dopo la prova felicemente assolta, l'efficacia della promozione stessa.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del disegno di legge.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno e della proposta di legge oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Modifiche alla legge 3 aprile 1958, n. 460, sullo stato giuridico e sul sistema di avanzamento a sottufficiale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza » *(Approvato dalla I Commissione permanente del Senato)* (3981).

Presenti	23
Votanti	12
Astenuti	11
Maggioranza	7
Voti favorevoli	12
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Alfano, Amadeo, Belussi Ernesta, Boldrin, Cabras, Cariglia, Cassanmagnago Cerretti Maria Luisa, Fontana, Maggioni, Mattarelli, Tantalò e Zolla.

Si sono astenuti:

De Sabbata, Donelli, Dulbecco, Faenzi, Flamigni, Iperico, Lavagnoli, Lodi Faustini Fustini Adriana, Monti Renato, Tripodi Girolamo e Triva.

Proposta di legge d'iniziativa dei senatori Bartolomei ed altri: « Provvidenze in favore dei superstiti dei caduti nell'adempimento del dovere appartenenti ai corpi di polizia » *(Approvata dalla I Commissione permanente del Senato)* (3519).

Presenti e votanti	23
Maggioranza	12
Voti favorevoli	23
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Alfano, Amadeo, Belussi Ernesta, Boldrin, Cabras, Cariglia, Cassanmagnago Cerretti Maria Luisa, De Sabbata, Donelli, Dulbecco, Faenzi, Flamigni, Fontana, Iperico, Lavagnoli, Lodi Faustini Fustini Adriana, Maggioni, Mattarelli, Monti Renato, Tantalò, Tripodi Girolamo, Triva e Zolla.

La seduta termina alle 11.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO